

**Contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004**

L'anno 2024 addì ___ del mese di ____, presso la sede del Comune di San Zenone al Po,

TRA

Il Comune di San Zenone al Po, Codice Fiscale 00475630182, rappresentato dal Sabina Rosa Casarini , la quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Responsabile del servizio finanziario, autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in ragione dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, c. 23, Legge n. 388/2000,

E

Il Sig. Fucito Antonino , nato il a(PV) Codice Fiscale , residente in , Via

PREMESSO

- che il Sig. Fucito Antonino è prestatore di lavoro subordinato, per rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, del Comune di Corteolona e Genzone inquadrato nell'area degli operatori esperti (ex cat. B);
- che il Comune di San Zenone al Po con nota Prot. 2692 del 27.08.2024 ha richiesto al Comune di Corteolona e Genzone l'utilizzo del personale inquadrato nell'area degli operatori esperti ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge 311/2004 per un massimo di n.5 ore settimanali nei limiti dei vincoli definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro ovvero entro le n. 48 ore settimanali complessive;
- che il Comune di Corteolona e Genzone con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30.08.2024 ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della predetta istanza, autorizzando il dipendente Sig. Fucito Antonino inquadrato nell'area degli operatori esperti allo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale a favore ed alle dipendenze del Comune di San Zenone al Po nell'ambito del cosiddetto "scavalco di eccedenza" di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 del 04.09.2024, si è disposto l'impiego con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, dal 01.09.2024 al 06.06.2025, per n.5 ore settimanali, del Sig. Fucito Antonino.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Oggetto dell’incarico

Il Comune di San Zenone al Po, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato inquadrato nell’area degli operatori esperti il Sig. Fucito Antonino, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali.

Il rapporto di impiego presso il Comune di San Zenone al Po, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso il Comune di Corteolona e Genzone, di cui è dipendente il Sig. Fucito Antonino, è subordinato all’autorizzazione del Comune di Corteolona e Genzone, per quanto previsto dall’art. 53, co. 8, D.Lgs. 165/2001.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di San Zenone al Po può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2- Decorrenza e durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro decorre dalla data del 01.09.2024 ed avrà termine in data 06.06.2025.

Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l’ente locale, dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242, D.Lgs. 276/2000;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l’inosservanza delle direttive impartite dal Responsabile del settore competente o dal Responsabile del Settore Personale, nell’esercizio dei poteri e delle prerogative datoriali.

ART. 3 – Qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo

Il dipendente è inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica degli operatori esperti ;

Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di 5 ore settimanali, oltre indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, indennità spettanti a termini di contrattazione collettiva, legge e disposizioni interne dell’Ente.

ART. 4 – Mansioni e orario di lavoro

Il dipendente viene assegnato all’area servizi scolastici del Comune di San Zenone al Po.

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione intera dell’ente, al settore tecnico cui è assegnato.

E’ espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 165/2001. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente, funzioni o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

L’attribuzione, in via permanente, di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dal citato articolo 52 è nulla, salvo l’attribuzione della differenza di trattamento economico della qualifica superiore.

L’orario di lavoro è di cinque (5) ore settimanali da svolgersi nei giorni concordati con

l'Amministrazione.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti di cui dipendente.

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

Al dipendente può essere attribuita l'indennità di posizione organizzativa, nei limiti contrattuali e in proporzione all'attività svolta, previa adozione di decreto sindacale di nomina di responsabile di servizio.

ART. 5 – Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare all'Ente tempestivamente. In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai Responsabili di settore e/o dal Responsabile del Servizio Personale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, e assume quindi i comportamenti idonei al pieno rispetto dei suddetti codici di comportamento.

L'obbligo di consegna del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)" si intende assolto con la comunicazione che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

ART. 6 – Incompatibilità

Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 39/2013.

ART.7 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 8 – Norme applicabili – Rinvio

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale

natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004.
A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9 – Bollo e registrazione – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Stipulato in San Zenone al Po in data _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di San Zenone al Po

Il responsabile del servizio
finanziario

Sabina Rosa Casarini

Il dipendente
Fucito Antonino
